

ALLEGATO 1 DEL. N 29 del
2/02/2026 REGOLAMENTO
D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO
DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO
CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

"G. Siani-Illuminato-Cirino"

Via Cesare Pavese Trav I N. 44 – 80018 Mugnano di Napoli

Cod. Min.: NAIC8HV001- C.F.: 95350540639

PEO: NAIC8HV001@istruzione.it- PEC: NAIC8HV001@pec.istruzione.it

www.sianiilluminatocirino.edu.it



Delibera Consiglio di Istituto 29 del 2 febbraio 2026

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 1 -OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Per **intelligenza artificiale** si ritiene il coacervo delle tecnologie e dei sistemi in grado di eseguire compiti che, fino ad ora si riteneva che fossero di competenza esclusiva per le capacità tipicamente umane (come ad esempio riconoscere testi e immagini, tradurre lingue, generare contenuti, risolvere problemi complessi). È ovvio che non si tratta di “intelligenza” nel senso umano del termine, ma di algoritmi capaci di analizzare grandi quantità di dati, individuare schemi e restituire risposte o soluzioni secondo regole statistiche e modelli matematici.

Art. 2 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- **INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
- **STRUMENTI DI IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione

multimediale.

- **DEPLOYER:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

A tal fine si ritiene opportuno qui rappresentare che il reg. è stato formato osservando la seguente normativa:

- l'**AI Act** europeo, che classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, vietando pratiche intrusive e manipolative;
- la **Convenzione del Consiglio d'Europa su IA, diritti umani, democrazia e stato di diritto** (settembre 2024);
- le **Ethical Guidelines della Commissione Europea** sull'uso dell'IA nella didattica;
- la **Strategia nazionale per l'IA 2024-2026** di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale
- **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) nelle Istituzioni, adottate con DM 166/2025.**

Per completezza in ordine a responsabilità e ruoli è opportuno tener presente come siano previste le seguenti figure

- il **Dirigente Scolastico** come garante del processo;
- il **DPO** come presidio di legalità e tutela dei dati;
- il **Team innovazione** come motore operativo;
- i **docenti** come protagonisti della sperimentazione in classe;
- gli **organi collegiali** come sede di confronto e approvazione;
- **studenti e famiglie** come attori attivi e consapevoli;
- il **personale ATA** come parte integrante dell'innovazione organizzativa.

Art.3 -PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi che vengono riportati costituiscono il fondamento etico/normativo per l'utilizzo dell'IA all'interno della comunità scolastica:

- **CENTRALITÀ DELLA PERSONA:** L'IA deve servire allo sviluppo della persona umana. La tecnologia rimane uno strumento al servizio degli obiettivi educativi, garantendo sempre il ruolo centrale e insostituibile dell'intervento e della sorveglianza umana nei sistemi IA.
- **EQUITÀ E INCLUSIONE:**
L'Istituzione Scolastica utilizzerà sistemi di IA che promuovano l'equità e le pari opportunità, evitando ogni forma di discriminazione o pregiudizio. È garantito l'accesso anche alle persone con disabilità, attraverso processi trasparenti e imparziali.
- **INNOVAZIONE ETICA E RESPONSABILE:** L'IA deve ritenersi un validissimo sistema per favorire la crescita personale, il pensiero critico e la creatività, senza mai sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia di studenti e docenti. L'innovazione tecnologica è perseguita in modo trasparente e conforme ai valori educativi della Istituzione Scolastica per cui diventa ovvio considerare protagonisti principali il Dirigente Scolastico, il personale amministrativo, i docenti e gli studenti.

Art. 4 LE FINALITÀ

L'osservanza dei principi fondamentali indicati **renderà ineluttabile** il raggiungimento delle seguenti finalità:

- **INNOVAZIONE ANTROPOCENTRICA:** Promuovere l'innovazione tecnologica in una dimensione antropocentrica, sicura, affidabile, etica e responsabile.

- **APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO:** Migliorare l'apprendimento valorizzando le potenzialità, i talenti e le inclinazioni individuali degli studenti, utilizzando l'IA per adattare i percorsi educativi alle esigenze di ciascuno. Le tecnologie IA avanzate dovranno integrare la didattica per renderla più coinvolgente ed efficace, con particolare riferimento alle discipline STEM
- **INCLUSIONE:** Promuovere l'inclusione favorendo processi di integrazione, contrastando la dispersione scolastica e supportando i bisogni specifici di ciascun studente, creando ambienti di apprendimento sicuri e stimolanti.
- **EFFICIENZA AMMINISTRATIVA:** Semplificare e ottimizzare i processi gestionali e amministrativi dell'Istituto, riducendo il carico operativo del personale attraverso l'automazione e la digitalizzazione.
- **CONSAPEVOLEZZA TECNOLOGICA:** Orientare studenti, docenti e personale verso un uso attento e consapevole delle nuove tecnologie, favorendo la Art. 4 l'uso dell'Intelligenza Artificiale conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi.
- **PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA MANIPOLAZIONE, AL PLAGIO E AI PREGIUDIZI ALGORITMICI (BIAS).**

In particolare, tra le novità principali si segnala l'introduzione del reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612 quater c.p.). Questo reato va a punire il fenomeno dei cd. deepfake, ossia quelle forme di manipolazione di voci, fotografie o video realizzate tramite l'intelligenza artificiale e di successiva diffusione che, essendo idonee a indurre in inganno sulla genuinità dei prodotti multimediali, finiscono per ledere la reputazione, l'identità o la riservatezza di una persona. In riferimento ai rischi il legislatore ha introdotto alcune circostanze aggravanti a effetto speciale. Le circostanze aggravanti sono quelle condizioni che, ove poste in essere dal soggetto agente di un reato, fanno aumentare o diminuire considerevolmente la pena base normale prevista per quel reato. Il legislatore ha introdotto questo tipo di circostanza nel caso in cui, per il delitto di attentati contro i delitti politici del cittadini, l'inganno venga realizzato con sistemi di IA (art. 294, c. 2,

c.p.) e per l'illecito di aggrataggio, ove il fatto sia realizzato mediante sistemi di IA (art. 2637, c. 2, c.c.). È stata poi introdotta una circostanza aggravante a efficacia comune, applicabile a tutti i reati qualora si sia commesso il fatto di reato mediante l'uso di sistemi di IA commenti insidiosi (art. 61, n. 11-decies, c.p.).

Art. 5 L'USO DELLA INTELLIGENZA ARTIFICIALE – PREMESSE

Da questo contesto emerge che l'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela dei diritti fondamentali. L'IA non può sostituire il ruolo educativo, valutativo e relazionale del docente. L'adozione di strumenti deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Art.6 USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO- I DOCENTI

- I docenti possono utilizzare strumenti di IA per arricchire l'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
- L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
- È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.
- L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

- L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici, pertanto i docenti potranno utilizzare l'IA per:

Pianificazione delle lezioni (generazione di spunti, idee, materiali di partenza);

Creazione di contenuti (schede, quiz, rubriche valutative, presentazioni (sempre riviste e adattate dal docente);

Feedback agli studenti (suggerimenti rapidi su esercizi o attività, sempre supervisionati dal docente;

Formazione continua: aggiornamento su metodologie e buone pratiche attraverso assistenti virtuali. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art.7 USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO : GESTIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUZIONALE

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla in materia di privacy e sicurezza dei dati (GDPR). Il dirigente scolastico è responsabile della valutazione dell'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

L'IA non può essere impiegata per **decisioni automatizzate** che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

. La responsabilità legale e contenutistica dei documenti prodotti resta in capo alla persona fisica che li redige. L'uso improprio o non autorizzato dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari. È vietato utilizzare l'IA per sorvegliare studenti, raccogliere dati biometrici o sensibili o creare profilazioni non autorizzate.

Art.8 USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI

Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA solo a fini educativi, sotto la guida dei docenti. È vietato l'uso per automatizzare compiti, verifiche o tesine senza autorizzazione, o per produrre testi spacciandoli per propri.

Per l'uso dell'AI verrà chiesto il consenso ai genitori degli studenti minorenni

Studenti e personale devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri elaborati. L'uso non dichiarato configura plagio o falsificazione. I docenti debbono stabilire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti mediante IA. Le famiglie sono responsabili dell'uso degli strumenti di IA fuori dall'ambito scolastico e devono essere coinvolte nella formazione. Gli studenti saranno accompagnati a sviluppare competenze in materia di AI attraverso l'ausilio di attività laboratoriale sull'uso critico e creativo dell'IA; esercitazioni pratiche di riconoscimento di **BIAS**; percorsi integrati di **educazione civica digitale**, per riflettere sui temi di etica, sicurezza e responsabilità;

ART. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA INFORMATICA

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.

ART. 10 – AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione

dei rischi legati a:

- stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
 - cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

ART. 11 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà modificabile solo per effetto di nuove e diverse disposizioni ministeriali, oppure per deliberazione del Consiglio di Istituto a maggioranza assoluta. Le proposte di variazione dovranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Istituto a seguito di opportuna verifica di compatibilità con la normativa vigente.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.